



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 3/2021

La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all'articolo 1, comma 1103, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 01/01/2022, ha previsto che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi **esclusivamente** utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica.

Si precisa che con la legge di conversione del decreto Fisco-lavoro (L. 215/2021), l'adempimento è stato prorogato al **01/07/2022** così come recepito con provvedimento n. 374343/2021 del 23/12/2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La conseguenza di tale modifica porta all'abolizione dell'esterometro che permetteva di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato in data 07/07/2021 la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro che è giunta alla versione 1.5 allegata al presente Focus. Tale Guida fornisce indicazioni operative la cui osservanza consente di ottimizzare il processo di fatturazione nel rispetto delle norme esistenti.

Di seguito si riporta l'elenco dei codici "Tipo Documento" utili per l'emissione di fatture elettroniche e per l'integrazione di fatture estere o emissione di autofatture.

TIPO DOCUMENTO

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD02	Acconto/anticipo su fattura	FE
TD03	Acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	Nota di credito	FE/Esterometro
TD05	Nota di debito	FE/Esterometro
TD06	Parcella	FE
TD07	Fattura semplificata	FES
TD08	Nota di credito semplificata	FES
TD09	Nota di debito semplificata	FES
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/96)	Esterometro
TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno	FE
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72	FE
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 e 9bis DLgs 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)	FE
TD21	Autofattura per splafonamento	FE
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con	FE

	versamento dell'IVA	
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 c. 4 terzo periodo l. a) DPR 633/72	FE
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 c. 4 terzo periodo l. b) DPR 633/72	FE
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)	FE
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

In linea generale si sottolinea che tali modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sono facoltative per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite dalla normativa vigente.

Emissione di fatture elettroniche per operazioni transfrontaliere

La procedura per l'emissione della fattura elettronica verso clienti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia resta la stessa utilizzata per l'emissione di fatture elettroniche in Italia, con qualche piccola differenza di compilazione che riepiloghiamo di seguito:

- nel campo **Codice Destinatario** è necessario inserire il codice "XXXXXXX" (7 volte X);
- nel campo **CAP** deve essere indicato il codice "00000", senza indicare il CAP del Paese di riferimento;
- il campo **IVA** è da compilare come segue:
 - o **se il soggetto ha sede all'interno dell'Unione Europea**: deve essere inserito l'identificativo della nazione di appartenenza seguito dalla partita IVA comunitaria;
 - o **se il soggetto ha sede fuori dai confini dell'Unione Europea**: deve essere inserito l'identificativo della nazione di appartenenza seguito da 11 volte il numero 9 o il numero 0;

Ogni volta che si emette una fattura elettronica verso un cliente estero è fondamentale ricordare che deve essere sempre inoltrata al committente/cliente una **copia analogica** (PDF o cartacea) del documento. Infatti, non essendo residente in Italia, il destinatario non avrà la possibilità di accedere al SdI per visualizzare il file in formato Xml.

Infine, si sottolinea che per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di fattura elettronica deve essere effettuata **entro i termini per l'emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi** come di seguito riassunto:

Operazione	Cliente	Effettuazione dell'operazione	Emissione fattura elettronica – invio SdI
Cessione di beni	Extra-UE (esportazioni)	Si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione (*). Se viene incassato un acconto o emessa una fattura, si considera effettuata per tale parte.	Entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
	UE	Si considera effettuata all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione (*).	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Prestazione di servizi	Extra-UE UE	Si considera effettuata nel momento in cui è ultimata. Se viene incassato in tutto o in parte il corrispettivo, si considera effettuata in tale data.	Entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione
------------------------	----------------	--	---

(*) con particolare attenzione agli Incoterms adottati.

Ricezione di fatture per operazioni transfrontaliere

La procedura per l'integrazione e l'emissione di autofatture riferite a fatture ricevute in modalità analogica da fornitori esteri non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia deve avvenire mediante la generazione di un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19 da trasmettere al Sdl.

Si evidenzia l'importanza di creare **un sezionale apposito** per l'annotazione di questi documenti elettronici di seguito descritti.

TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisti servizi dall'estero

Descrizione operazione:

- il cedente/prestatore (C/P) estero ha emesso una fattura per prestazioni di servizi indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia;
- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta in caso di servizi intracomunitari o emettere autofattura in caso di servizi extra-comunitari.

Compilazione documento:

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che effettua l'integrazione o che emette l'autofattura;
- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura (servizi intracomunitari) oppure la data di effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura (servizi extra-comunitari) e nel caso di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
- va indicato l'imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice "Natura" nel caso di operazione non imponibile;
- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l'IdSdl ad essa attribuito dal Sistema di interscambio;
- come numero documento l'Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione:

- il C/C annota la fattura integrata o l'autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Descrizione operazione:

- il cedente/prestatore (C/P) residente in altro paese UE ha emesso una fattura per vendita di beni indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia;
- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta;
- il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Compilazione documento:

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che effettua l'integrazione;
- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- va indicato l'imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice "Natura" nel caso di operazione non imponibile;
- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l'IdSdi ad essa attribuito dal Sistema di interscambio;
- come numero documento l'Agenzia consiglia una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione:

- il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/1972

Descrizione operazione:

- il cedente/prestatore (C/P) estero ha emesso una fattura per vendita di beni già presenti in Italia indicando l'imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario residente o stabilito in Italia;
- il cessionario/committente (C/C) residente o stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta (C/P intracomunitario) o emettere autofattura (C/P extra-comunitario);
- il codice TD19 deve essere utilizzato anche per emissione di un'autofattura per gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- il codice TD19 deve essere utilizzato anche per integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA;
- il codice TD19 deve essere utilizzato anche per integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni che si trovano all'interno di un deposito IVA.

Compilazione documento:

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P estero che ha emesso la fattura con indicazione del paese di residenza dello stesso;
- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C residente o stabilito in Italia che effettua l'integrazione o che emette l'autofattura;
- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore nel caso di integrazione della fattura (C/P intracomunitari) oppure la data di effettuazione dell'operazione nel caso di emissione di autofattura (C/P extra-comunitari) e nel caso di fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
- va indicato l'imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in base alla corretta aliquota da applicare o con il corretto codice "Natura" nel caso di operazione non

- imponibile;
- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l'IdSdl ad essa attribuito dal Sistema di interscambio;
- come numero documento l'Agenzia consiglia una numerazione progressiva *ad hoc*.

Registrazione:

- il C/C annota la fattura integrata o l'autofattura nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

Infine, si sottolinea che per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file xml di integrazione o autofattura deve essere effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione** come di seguito riassunto:

Operazione	Fornitore	Effettuazione dell'operazione	Integrazione fattura e Emissione autofattura – invio Sdl
Acquisto di beni	Extra-UE UE	Si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione (*).	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura comprovante
Prestazione di servizi generiche	Extra-UE UE	Si considera effettuata nel momento in cui è ultimata. Se viene incassato in tutto o in parte il corrispettivo, si considera effettuata in tale data	l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

(*) con particolare attenzione agli Incoterms adottati.

Ricezione di fatture con “reverse charge interno”

Anche se non soggette ad estero metro è bene soffermarsi sulle fatture ricevute con “reverse charge interno”, ovvero tutte quelle operazioni compiute tra soggetti residenti in Italia per le quali la normativa Iva prevede che l'imposta venga assolta dall'acquirente ai sensi dell'art. 17 DPR 633/1972.

Per queste operazioni non è prevista, ad oggi, l'obbligatorietà dell'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione, ma in previsione dell'intento dell'Agenzia delle Entrate di giungere alla compilazione dei registri iva “precompilati” da mettere a disposizione del contribuente e della dematerializzazione dei documenti, si consiglia di implementare le procedure di autofatturazione elettronica per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne.

Per queste operazioni è stato creato un tipo di documento *ad hoc* che viene di seguito descritto.

TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno

Descrizione operazione:

- operazione interna effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell'art. 17 DPR 633/1972;
- il cedente/prestatore (C/P) ha emesso una fattura elettronica con l'indicazione di uno dei sottocodici N6;
- il cessionario/committente (C/C) deve integrare la fattura ricevuta.

Compilazione documento:

- campo cedente/prestatore: indicazione dei dati del C/P che ha emesso la fattura in *reverse charge*;
- campo cessionario/committente: indicazione dei dati del C/C che effettua l'integrazione;
- campo data: va indicata la data di ricezione della fattura in *reverse charge* o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
- va indicato l'imponibile presente nella fattura ricevuta con la relativa imposta calcolata dal C/C in base alla corretta aliquota da applicare;
- vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento e, se presente, va indicato l'IdSdI ad essa attribuito dal Sistema di interscambio;
- come numero documento l'Agenzia consiglia una numerazione progressiva *ad hoc*.

Registrazione:

- il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.

Alternativa:

- il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa e in tal caso l'operazione non apparirà nelle bozze dei registri Iva elaborati dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio provvederà a comunicarvi gli ulteriori aggiornamenti che verranno rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.